



P.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Torre Annunziata

Tel. 081-8611855 – Fax 081-8622978 – E-mail: uctorreannunziata@mit.gov.it – Pec: cp-torreannunziata@pec.mit.gov.it;
Sito internet www.guardiacostiera.gov.it – Numero blu 1530

Disposizioni riguardanti i lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nel Circondario Marittimo di Torre Annunziata
--

ORDINANZA N° 04/2019

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Torre Annunziata:

VISTI gli articoli 114, 116 e 118 del Cod. Nav. e l'articolo 204 del Regolamento di esecuzione (parte marittima), concernenti le attività dei palombari in servizio locale;

VISTO il D.M. del Ministero Marina Mercantile in data 13 gennaio 1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;

VISTO il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per "adiacenze" dell'ambito portuale – vds. art. 2 del d.m. 13.01.1979 – deve ritenersi che la normativa si riferisca all'ambito di giurisdizione dell'ufficio marittimo;

VISTO il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, nel ribadirsi che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che pertanto tale pre-requisito rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da parte dell'A.M. che detiene il registro ove l'o.t.s. è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti - comunicazione da inoltrarsi all'A.M. del porto di iscrizione;

RITENUTO necessario disciplinare le attività degli operatori subacquei nell'ambito del Circondario Marittimo di Torre Annunziata, per quanto di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima ed ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per quanto concerne l'igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro;

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la norma UNI 1136600 del giugno 2010;

- VISTE** le proprie ordinanze n. 34/2011 in data 28.09.2011 (attività con impiego di sommozzatori) e n. 16/2010 in data 05.10.2010 (disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni esplosivi);
- VISTO** il Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Napoli in data 29.09.2016 "Pianificazione Provinciale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche" Edizione 2017.
- VISTI** altresì gli artt. 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima), nonché l'art. 104, comma 1, lett. v, del D. Lgs. 31.03.1998, n° 112;

ORDINA

Articolo 1

Prescrizioni generali per lavori subacquei

1. Tutti coloro che intendono effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque di giurisdizione del Circondario marittimo di Torre Annunziata, dovranno rispettare, oltre le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e le altre disposizioni riferite alla tutela di interessi di altra natura (fiscali, doganali, di polizia, sanitari ecc.), anche le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) utilizzare esclusivamente operatori subacquei in servizio locale, iscritti nel registro tenuto ai sensi dell'art. 3 del D.M. in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell'articolo 205 R.C.N, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, ovvero da altra Autorità Marittima;
 - b) mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai propri certificati; la predetta unità potrà essere sostituita, esclusivamente nel caso di lavori sotto banchina e qualora ritenuto più idoneo dal responsabile dei lavori, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
 - c) in occasione di qualunque tipo di immersione subacquea dovrà essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato; detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio;
 - d) utilizzare l'equipaggiamento individuale dell'operatore subacqueo conforme alla vigente normativa in materia e provvisto della relativa certificazione di collaudo;
 - e) verificare che l'unità in appoggio mostri il prescritto segnale lettera "A" del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977 n° 1085 "Colreg 1972" e sia munita di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale VHF16, cui è obbligato il comandante dell'unità e/o il responsabile del mezzo d'appoggio;
 - f) coprire il personale subacqueo con idonea polizza assicurativa estesa anche a danni a terzi;
 - g) fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione di un responsabile di comprovata capacità, che deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni non solo ai fini della sicurezza sul lavoro ma anche ai fini della sicurezza della navigazione; qualora operi un solo subacqueo, vi deve essere un secondo ots equipaggiato in modo da essere pronto ad intervenire in caso di emergenza; il responsabile dei lavori, in considerazione della tipologia del singolo intervento, può anche coincidere con uno degli ots impegnati nell'esecuzione del lavoro, fermo restando che, in tal caso, l'unità di appoggio dovrà essere condotta da persona diversa e munita dei titoli per la conduzione;
 - h) assicurare che gli operatori subacquei siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare

qualsiasi necessità.

Articolo 2

Immersioni a profondità superiore a 12 metri

1. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a 12 (dodici) metri, oltre alle prescrizioni e condizioni di cui al precedente art. 1, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri.
2. Inoltre, a cura dell'impresa, dovrà essere redatto un piano per il ricovero di un subacqueo embolizzato, da attuarsi nel termine di 60 (sessanta) minuti dall'incidente, presso un centro medico iperbarico attivo e funzionante.
3. In mancanza del piano di cui al punto 2, l'impresa dovrà mantenere nell'unità d'appoggio o nelle immediate vicinanze una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con la presenza di personale qualificato al suo uso per effettuare trattamenti terapeutici sotto indicazione medica.
4. La camera iperbarica dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non potrà essere utilizzata per altri scopi.
5. L'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo minimo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza

Articolo 3

Prescrizioni particolari per le imprese subacquee operanti

1. Per eseguire lavori subacquei, gli interessati dovranno presentare apposita istanza che indichi gli elementi di cui ai precedenti artt. 1 e 2, utilizzando l'**allegato** modello, corredato dalla documentazione di sicurezza concernente gli ots, l'unità navale in appoggio, una planimetria in scala dello specchio acqueo interessato di cui si chiede l'eventuale interdizione alla navigazione, nonché ogni ulteriore utile documentazione, ferme restando le opportune integrazioni documentali e le ulteriori prescrizioni aggiuntive che questa Autorità Marittima riterrà necessarie in relazione al singolo specifico intervento subacqueo.
2. Le immersioni possono essere intraprese solo in presenza di condizioni meteo-marine assicurate e devono essere sospese nel caso in cui condizioni sopravvenute ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori; la valutazione della sussistenza delle condimeteo per lo svolgimento in sicurezza degli interventi, così come dello stato delle correnti marine in zona, rimane nella esclusiva responsabilità e competenza del responsabile delle operazioni.
3. Le operazioni subacquee sono consentite solo dall'alba al tramonto, salvo espressa autorizzazione/nulla osta dell'Autorità Marittima.
4. Deve essere data comunicazione dell'inizio e della fine delle immersioni contattando la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata Canale VHF 16 o al numero di telefono 0818611855. Ogni variazione di giorno e/o di orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo.
5. Durante l'esecuzione dei lavori subacquei dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire qualsiasi forma di inquinamento delle acque portuali e delle aree demaniali marittime limitrofe. In caso di movimentazione del sedimento, lo specchio acqueo interessato dai lavori dovrà essere circoscritto con panne galleggianti di altezza idonea ad evitare l'intorbidimento delle acque. I materiali derivanti dalle lavorazioni subacquee dovranno essere classificati a cura della ditta esecutrice dei lavori e smaltiti ai sensi di legge.
6. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, la ditta operante dovrà:
 - a) informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata e l'Ente/società committente;

- b) evitare di intervenire;
 - c) delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione;
 - d) in caso di accertato rilievo di masse ferrose non pericolose, indicarne la presenza con gavitelli di colore bianco;
 - e) mantenere la sorveglianza continua della zona;
 - f) fornire piena assistenza al personale che interverrà per la bonifica.
7. Nel caso di rinvenimento o sospetto rinvenimento di sorgenti orfane, secondo quanto previsto nel richiamato Piano Prefettizio, gli operatori subacquei dovranno sospendere immediatamente i lavori ed informare l'Autorità Marittima.

Articolo 4 **Prescrizioni per i naviganti**

1. Tutte le unità mercantili o da diporto, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività, valutando l'eventuale adozione di misure marinarie aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 100 (cento) metri dall'unità di appoggio.
3. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.
4. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale militare e dipendenti della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni d'immersione.

Articolo 5 **Deroghe**

1. Eventuali deroghe potranno essere valutate dall'Autorità Marittima con riguardo alle singole operazioni da eseguirsi ed in particolare per le seguenti casistiche:
 - a) piccoli lavori subacquei di manutenzione programmati, in presenza di un fondale non superiore ai -2 metri e che non superino i 30 minuti complessivi di lavoro nell'arco delle 24 ore;
 - b) immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima in costanza di situazioni operative contemplate dal Piano Nazionale SAR;
 - c) piccoli lavori subacquei urgenti, all'interno del porto, finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino (come ad esempio recupero ancore incagliate, alaggi, sistemazioni/riallineamenti urgenti di catenarie/corpi morti).
2. In virtù delle casistiche di cui alle lettere a), b), c) del punto precedente, fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza, le imprese subacquee operanti sono esentate dalle formalità di cui all'articolo 3 punto 1, salvo l'obbligo di comunicare l'inizio, la fine ed il luogo delle operazioni nonché il numero di operatori e i mezzi impiegati nell'attività (attraverso i contatti indicati nell'istestazione).
3. L'Autorità marittima si riserva, in ogni caso, la facoltà di impedire o sospendere le operazioni per motivi di sicurezza.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza disciplinano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria, anche i lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del Codice della Navigazione.
2. Il presente provvedimento, emanato dall'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non esonera le Pubbliche Amministrazioni committenti e/o le società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa che risulti necessario allo svolgimento dei lavori/interventi.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio e inserimento sul sito istituzionale alla pagina Ordinanze.
4. I contravventori alla presente ordinanza, in base alla specifica qualifica posseduta, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1164, 1174 o 1231 del Codice della Navigazione, dal d.lgs 171/2005 e s.m.i., e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose anche non derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni.
5. L'ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n. 34/2011 del 28.11.2011 è abrogata.

Torre Annunziata , 01.02.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vito LIMANNI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VITO LIMANNI
Tenente di Vascello (CP)
In Data/On Date:
venerdì 1 febbraio 2019 13:20:20